

SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)

Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303

Oggetto: PR24APB001 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N.1 SISTEMA ROBOTICO PER
L'ALLESTIMENTO AUTOMATIZZATO DI FARMACI ANTIBLASTICI E DI N.2
APPARECCHIATURE SEMIAUTOMATICHE PER ALLESTIMENTI SOTTO CAPP
PER LE NECESSITA' DELLA SOC FARMACIA DELL' AZIENDA SANITARIA
UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

CIG: B336BD11A3 - CUP : F24E24000160005

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o
"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e
sede operativa in Udine (UD) - cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,
n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente
atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi

e

_____, con sede in _____, n. ____ - _____, C.F./P.IVA _____, rappresentato da
_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in
qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato
anche "*Contraente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche
"*Parti*".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. ___ dd. ____, è stata indetta procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI N.1 SISTEMA ROBOTICO PER L'ALLESTIMENTO AUTOMATIZZATO DI FARMACI ANTIBLASTICI E DI N.2 APPARECCHIATURE SEMIAUTOMATICHE PER ALLESTIMENTI SOTTO CAPPAA PER LE NECESSITA' DELLA SOC FARMACIA DELL' AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (PR24APB001);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo Schema di contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ___/s dd. ____;

- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;

- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato apposita garanzia _____ per l'importo di € _____ (euro _____/__);

- il Contraente, in rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico, ha presentato polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n. _____ emessa da _____ con validità sino al _____;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il

Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

- in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico del Progetto è il

Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi, l'avv. Ladi DE CET;

- la SOC Ingegneria Clinica è stata individuata quale Responsabile per la fase della progettazione della gara;

- è stato individuato nella persona di _____, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - OGGETTO

1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ - cap. _____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento della fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 Sistema robotico per l'allestimento automatizzato di farmaci antitumorali e di n. 2 apparecchiature semiautomatiche per l'allestimento sotto cappa comprensivi di assistenza e manutenzione "Full Risk" per i primi 24 (ventiquattro) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 96 (novantasei) mesi, come richiamato nel Disciplinare di gara e dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione della fornitura alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU

FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. ASU FC pagherà, per il pieno e perfetto adempimento della fornitura di cui al presente Contratto, al Contraente che accetta, il corrispettivo di € _____, ____ (____/__), I.V.A. esclusa come di legge.

2. il servizio di garanzia e manutenzione Full Risk della durata di 24 mesi avrà decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo del Sistema robotico per l'allestimento automatizzato di farmaci antitumorali e delle n. 2 apparecchiature semiautomatiche per l'allestimento sotto cappa.

3. ASU FC si riserva la facoltà di:

- attivare, con le modalità previste negli atti di gara, un'opzione di rinnovo del servizio di manutenzione Full Risk della durata massima di 96 (novantasei) mesi anche per singoli periodi e anche non consecutivi, successivi alla scadenza della garanzia;

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

2. Il presente Contratto è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n.

36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it, la relativa attestazione mediante quietanza.

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

CUP indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.

4. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap. _____ (____)), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) fornire tutti gli attrezzi individuali di lavoro e di protezione individuale ai propri tecnici in relazione ai rischi derivanti dall'attività da svolgere.

d) avvalersi di personale specializzato;

e) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

Art. 8) - RECESSO

1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;
- d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, del Contratto;
- e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.) stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

3. Il Contraente potrà recedere dal presente Contratto soltanto per giusta causa da comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

Art. 9) - PENALI

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. Fatti salvi gli impedimenti dovuti a forza maggiore o caso fortuito (eventi

imprevedibili o eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'ASU FC, o imputabili all'ASU FC), qualora l'appaltatore non ottemperi ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con l'aggiudicazione del contratto, l'ASU FC potrà applicare, per ogni infrazione rilevata, una penale compresa da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 1.000,00 € secondo la gravità della stessa, con particolare riferimento al danno subito e/o al disservizio provocato.

Le inadempienze che potranno essere riscontrate sono indicate di seguito:

- mancato rispetto delle direttive definite dal RUP o suo assistente, durante il corso della gara o post aggiudicazione, riguardante aspetti generali attinenti all'organizzazione dell'attività, procedure da rispettare, richiamo alle norme igieniche e di sicurezza e tutto quanto non contemplato ai punti sottoelencati. In tal caso l'ASU FC si riserva la facoltà di applicare una penale minima di 200 € per ogni inadempienza, da commisurare comunque alla gravità dell'inadempienza, per giorno solare di ritardo o di mancato rispetto del cronoprogramma

- presentazione del progetto, inizio attività / avvio cantiere / consegna della fornitura, tempi di installazione, messa in funzione e collaudo, in tempi superiori rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma presentato in offerta tecnica. In tal caso l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 500 € per ogni giorno solare di ritardo o di mancato rispetto del cronoprogramma;

- non rispondenza all'attività di assistenza tecnica, rispetto a quanto richiesto al paragrafo "Servizio di assistenza e manutenzione Full Risk" ed in particolare:

- penale di 100 € per ogni ora di ritardo (o frazione) eccedente il tempo massimo di intervento rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta, che

potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto richiesto dal presente

documento;

- penale di 500 € per ogni giorno di ritardo eccedente il tempo massimo di intervento su guasto bloccante rispetto a quanto dichiarato nel progetto offerta,

che potrà comunque essere migliorativo rispetto a quanto richiesto dal presente

documento o per mancata fornitura dello strumento di back up;

- penale di 1 000 € per ogni segnalazione di mancato invio di notifiche o richiami

effettuati in modalità differente da quanto riportato al paragrafo “Servizio di assistenza e manutenzione Full Risk” del Capitolato;

- penale di 100 € per ogni segnalazione di mancato invio del programma delle

manutenzioni preventive e dei rapporti di lavoro, intendendo anche le verifiche

di sicurezza eseguite, in contrasto con quanto richiesto al paragrafo “Servizio di

assistenza e manutenzione Full Risk” del Capitolato;

Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente, laddove

se ne dovessero riscontrare le condizioni, in riferimento a quanto sopra scritto.

L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave

inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo della fornitura.

Il Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto ASU FC a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo

di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non

oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali

controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate

al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.

6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.

2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

a) la cessione totale o parziale del contratto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);

c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;

d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso in cui il Contraente incorra in inadempienze diverse da quelle previste nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____
(_____/___), I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente Contratto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. _____ (___), C.F./P.IVA _____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del presente Contratto.

Sottoscritto digitalmente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 27/09/2024 12:26:55

IMPRONTA: 46A2F6FA1148AD99475CD5B570E47B3CFC3DBF0882833A830B970FAE214089EB
FC3DBF0882833A830B970FAE214089EB5E16AD48F0A8FD4B712A3DB9D6FD08EC
5E16AD48F0A8FD4B712A3DB9D6FD08EC2ABF5AC5DB8A6A5392747815B641F947
2ABF5AC5DB8A6A5392747815B641F94777BD0C46C2DD91E75BFDC075926E4CB